

«Ammortizzatore Unico»

Art. 7, DL 1/6/23, n. 61

Circolare Inps n. 53/2023 e
Messaggi Inps n. 2215/2023,
n. 2264/2023 e n. 2325/2023

Particolarità dell'A.U.



Misura di sostegno unica e trasversale a tutti i settori

Destinatari A.U.

- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono **impossibilitati a prestare attività lavorativa** svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell'allegato n. 1 al DL 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono **impossibilitati a recarsi al lavoro** sia all'interno che all'esterno dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al DL 61/2023.
- lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, **hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa** svolta in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al DL 61/2023;
- lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, **hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al DL. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro** presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa sia all'interno che all'esterno dei Comuni alluvionati;
- lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, **non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa** perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al DL 61/2023;
- lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell'Allegato 1 al DL 61/2023, **che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023** e sono **impossibilitati a recarsi al lavoro** presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa sia all'interno che al di fuori dei Comuni alluvionati.

L'impossibilità conseguente agli straordinari eventi atmosferici non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo (Msg. 2215/2023)

Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Impossibilità a recarsi al lavoro





- a) provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b) interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c) inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d) inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- e) condizioni di salute di familiari conviventi;
- f) ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.



Le documentazioni devono essere custodite dai datori di lavoro - secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 6, c. 1 del DM 9 luglio 2008 e dall'articolo 5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679

Natura e caratteristiche

- Nuova misura di sostegno in favore di aziende e dipendenti del settore privato (anche quello agricolo) che si affianca agli ordinari strumenti esistenti;
- A.U. è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/15 e con il trattamento di CISOA compreso quello per calamità o avversità atmosferiche (art. 21, c.4, L. n. 223/91);
- No A.U. ai lavoratori destinatari, **per i medesimi periodi**, dei trattamenti ordinari (CIGO, AIS, CISOA);
- NO ANF; Si CTB figurativa ex art. 6 D.lgs. 148/15 (accredito su «retribuzione persa»);
- No sottoscrizione accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa - alle RSA o alla RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- No ctb addizionale;
- Periodi di utilizzo A.U. non incidono sulle durate massime complessive dei trattamenti ex articoli 4, 12 e 30 del D.lgs. 148/15;



Natura e caratteristiche

- l'A.U. è previsto per giornate intere di sospensione **e non per riduzione di orario**;
- per i lavoratori del settore agricolo, l'A.U. per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparato a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse;
- entro i termini di durata massima previsti (90 gg ovvero 15 gg), l'A.U. può essere richiesto per periodi che si collocano dal **2/5/2023 al 31/8/2023**.



Art. 7, c. 5,
DL 61/23

Durata A.U.

I periodi di sospensione tutelati sono relativi ai giorni lavorabili mensili riferiti a ciascun lavoratore

Destinatari	Durata A.U. da 2/5 a 31/8/23
ai lavoratori subordinati del settore privato – che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell'allegato n. 1 al DL 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa	per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un max di 90
ai lavoratori subordinati del settore privato – che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati sia all'interno che all'esterno dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al DL 61/2023	per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un max di 15
ai lavoratori agricoli che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati previsti nell'allegato 1 al DL 61/2023	per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un max di 90
ai lavoratori agricoli che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro ubicati sia all'interno che all'esterno dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al DL 61/2023	per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un max di 15
ai lavoratori agricoli che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 al DL 61/2023, ovvero residenti o domiciliati nei medesimi Comuni (*)	per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, fino ad un max di 90
ai lavoratori agricoli che, alla data del <u>2 maggio 2023</u> , erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell'allegato 1 al DL 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro ubicati sia all'interno che all'esterno dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al DL 61/2023 (*)	per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un max di 15

(*) Per questi lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione

Misura

- Il sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3, c. 5-bis del D.lgs. 148/15;
- per il 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a € 1.321,53 che, al netto della riduzione ex art. 26, L.41/86 (5,84%), si attesta a € 1.244,36;
- il massimale dell'A.U. prescinde dalla retribuzione di riferimento; conseguentemente, un lavoratore sospeso per l'intero mese e con un numero di ore lavorabili completo riceve sempre € 1.244,36;
- riparametrati i rapporti part – time.

Domande

Da 15/6/23

Inps, circ.
53/23

- L'A.U. va sempre richiesto dal DL in ogni caso, anche per le gli impedimenti oggettivi che non consentono ai lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro – (per due diverse casistiche due domande);
- la domanda va inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa (termine non decadenziale);
- occorre compilare un flusso informativo, **esclusivamente in formato .csv**, con i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura di sostegno;
- il file, compilato secondo il tracciato contenuto nell'Allegato n. 3 alla circolare n. 53/2023, va trasmesso tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".
- il file può avere una dimensione massima di 4 MB e non deve contenere commenti e/o note e/o altro;
- eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, ...) o se .csv che non rispettano il format (all.2 msg. n.. 2264/23) sono scartati;
- le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel msg n. 2264/23 saranno considerate anomale;
- i riscontri, all'esito delle elaborazioni, saranno forniti ai datori di lavoro tramite opportuna comunicazione bidirezionale;
- le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità, in uso all'interno del servizio di "Comunicazione Bidirezionale".
- le anomalie eventualmente rilevate in fase di accoglienza saranno evidenziate, con la motivazione, in una comunicazione bidirezionale di riscontro, al fine di consentire la correzione delle stesse e la ritrasmissione del file limitatamente alle posizioni precedentemente anomale e successivamente corrette;
- il file ritrasmesso non dovrà, invece, contenere le posizioni che sono state già accolte, che non saranno considerate in fase di elaborazione.
- le comunicazioni pervenute con oggetto "Ammortizzatore Unico" sono elaborate centralmente (no Strutture territoriali).

Limiti di spesa e modalità di pagamento

- L'A.U. è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di **620 milioni di euro** per l'anno 2023 (comprensivo dei costi dalla ctb. figurativa = 33% della «retribuzione persa»);
- l'A.U. è erogato esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Ammortizzatore Unico

Misura unica e trasversale a tutti i settori

Tutela anche situazioni oggettive del dip.

Non rileva la tipologia di lavoratore

Non rileva la natura del rapporto

Misura snella + semplice

Pagamento diretto e veloce



Disciplina perfettibile

